

RESTITUIRE  
FIRMATO



**Tech Premier**  
**Modular Edition**

**Polizza di Responsabilità  
Civile Professionale**

**Frontespizio di polizza**
**Polizza n.: IFL0008174**

ARTICOLI	
1. <i>Contraente</i>	HT S.r.l. P.IVA: 03924730967
2. <i>Indirizzo del Contraente</i>	VIA DELLA MOSCOVA 13, 20121 MILANO
3. <i>Servizi professionali aggiuntivi</i>	Vendita di prodotti e prestazioni di servizi di tipo informatico
4. <i>Moduli opzionali attivati</i>	Modulo per Protezione Dati personali & Cyber Liability
5. <i>Periodo di validità della polizza</i>	Dalle ore 24.00 del 31.01.2015 Alle ore 24.00 del 31.01.2016
6. <i>Massimale</i>	Massimale aggregato per <i>Periodo di validità della polizza</i> per tutte le <i>Perdite pecuniarie</i> di tutti gli <i>Assicurati</i> :  € 5.000.000,00 per anno  € 2.000.000,00 per sinistro
7. <i>Franchigia</i>	€ 20.000,00 (per ogni e ciascuna <b>Richiesta di Risarcimento</b> )
8. <i>Data di retroattività</i>	Dalle ore 24.00 del 23.11.2007
9. <i>Estensione territoriale</i>	Mondo intero (esclusione giurisdizione USA)
10. <i>Formazione del Premio</i>	Premio imponibile € 25.000,00 Tasse € 5.562,50 Premio lordo € 30.562,50
11. <i>Intermediario</i>	ITAL BROKERS SPA
12. <i>Assicuratore</i>	<b>AIG Europe Limited</b>
13. <i>Indirizzo a cui comunicare le Richieste di risarcimento e le circostanze</i>	<b>AIG Europe Limited</b> Financial Lines Claims Via della Chiusa, 2 20123 Milano Italia

L'Assicuratore sarà obbligato a pagare l'indennizzo per le *Perdite pecuniarie* soltanto qualora l'Atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della *Data di retroattività* oppure in tempo successivo e contestualmente:

- (i) l'Atto sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di *Servizi professionali* o sia inerente a un *Prodotto Tecnologico*; e
- (ii) la *Richiesta di risarcimento* sia avanzata per la prima volta da *Terzi* nei confronti dell'Assicurato durante il *Periodo di validità della polizza* (formula assicurativa "claims made").

Le coperture opzionali quali il Modulo per Protezione Dati personali & Cyber Liability, il Modulo per Servizi di Outsourcing, il Modulo per Servizi Multimediali, il Modulo per Servizi di Telecomunicazione e il Modulo RCT/O, si intendono escluse dalla presente polizza salvo che uno o più di tali moduli opzionali siano stati acquistati dal *Contraente*.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del *Contraente* alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del *contraente* e/o dell'assicurato.

La presente polizza è emessa a Milano il 13.03.2015 /ld

HT Srl  
Via Moscova, 13 - 20121 Milano

**LA SOCIETÀ**

**AIG EUROPE LIMITED**  
*Rappresentanza Generale per l'Italia*

**IL CONTRAENTE**

Il **Contraente** dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto di assicurazione, la nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 31 del Regolamento ISVAP n° 35 del 26 maggio 2010.

**IL CONTRAENTE**

Fanno parte integrante n. 20 pagine compreso il frontespizio di polizza.

Il versamento di € 30.562,50 è stato effettuato a mie mani il 13/03/15 in.....

ITAL BROKERS Srl  
3



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano**  
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.479

## Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni, delle informazioni e delle garanzie tutte contenute nel questionario per la valutazione del rischio o ad esso allegate o comunque fornite dalla *Contraente* che sono da considerarsi parte integrante della presente polizza, l'*Assicuratore* ed il *Contraente* convengono quanto segue:

### 1 . Garanzie: Cosa copriamo

- |    |   |   |
|----|---|---|
| A: | <i>Servizi Tecnologici</i>                      | L' <i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> relativa a <i>Servizi Tecnologici</i> .  |
| B: | <i>Prodotti Tecnologici</i>                     | L' <i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> relativa a <i>Malfunzionamento di Prodotti Tecnologici</i> .   |
| C: | Proprietà intellettuale                         | L' <i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per qualsiasi <i>Violazione dei diritti di proprietà intellettuale</i> commessa dall' <i>Assicurato</i> .   |
| D: | Diffamazione                                    | L' <i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall' <i>Assicurato</i> .  |
| E: | <i>Documenti/Informazioni</i>                   | L' <i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> relativa alla distruzione, smarrimento, danneggiamento, perdita o cancellazione di <i>Documenti/Informazioni</i> commessa dall' <i>Assicurato</i> .            |
| F: | <i>Azioni dolose/fraudolente del Dipendente</i> | Fermo quanto sopra, l' <i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> , che non sia l'autore materiale dell'atto, per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per <i>Azioni dolose/fraudolente</i> di qualsiasi <i>Dipendente</i> .                 |
| G: | <i>Costi di difesa</i>                          | L' <i>Assicuratore</i> ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> . In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i <i>Costi di difesa</i> saranno a carico dell' <i>Assicuratore</i> nei limiti del quarto della somma assicurata. |

### 2. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura

- 2.1 Responsabilità contrattuale
- L'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per responsabilità contrattuale od obbligazione nel caso in cui l'*Assicurato* abbia garantito che:
- (a) utilizzerà un livello di diligenza e professionalità ragionevole nello svolgimento di *Servizi Professionali*;
  - (b) nessun *Servizio Professionale* o *Prodotto Tecnologico* violerà diritti di proprietà intellettuale di *Terzi*, o
  - (c) ciascun *Servizio Professionale* o *Prodotto Tecnologico* sarà sostanzialmente conforme a tutte le specifiche tecniche scritte.

## 2.2 Comparizione davanti a un tribunale

Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una *Richiesta di risarcimento* notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i *Costi di difesa* comprenderanno le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:

- |      |  |        |
|------|--|--------|
| (i)  | per qualsiasi titolare, socio o amministratore <i>Assicurato</i> | € 500; |
| (ii) | per qualsiasi <i>Dipendente</i>                                  | € 250. |

Alla presente *Estensione* non si applicherà alcuna *Franchigia*.

## 2.3 Periodo di osservazione

Qualora l'*Assicuratore* o l'*Assicurato* recedano dal presente contratto o decidano di non rinnovarlo, il *Contraente* avrà diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 40% dell'ultimo premio totale annuo, ad un *Periodo di osservazione* di 12 (dodici) mesi successivi alla data di recesso o di scadenza.

In ogni caso e indipendentemente dal punto che precede l'*Assicurato* avrà diritto a un *Periodo di osservazione* gratuito di 90 (novanta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in aggiunta al medesimo) al suddetto periodo di 12 (dodici) mesi nel caso in cui il *Contraente* decida di acquistarlo.

Qualora il *Contraente* decida di acquistare il *Periodo di osservazione* dovrà comunicarlo per iscritto ed effettuare il versamento del premio addizionale all'*Assicuratore* entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di cancellazione o mancato rinnovo della presente polizza.

**Il *Contraente* non avrà diritto al *Periodo di osservazione* qualora (a) il pagamento del premio totale della presente polizza non sia stato effettuato; o (b) la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi.**

## 2.4 Joint Venture

La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell'*Assicurato* derivante da *Servizi professionali* resi nell'ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture.

L'*Assicuratore* potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall'*Assicurato* in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures.

## 2.5 Spese di salvataggio

Fermo quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, l'*Assicuratore* rimborserà l'*Assicurato* per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un *Errore Professionale* a condizione che:

- (i) l'*Assicuratore* sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione* di tale *Errore Professionale* e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
- (ii) l'*Assicuratore* sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre *Danni* di importo superiore traenti origine da una *Richiesta di risarcimento*;
- (iii) l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall'*Assicuratore*; e
- (iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'*Assicurato*;

La presente *Estensione* sarà soggetta ad un sottolimito di € 500.000,00 (euro cinquecentomila) e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

## 2.6 Outstanding Fees

L'Assicuratore pagherà le *Outstanding Fees* dell'Assicurato nel caso in cui un Terzo minacci di avanzare una *Richiesta di risarcimento* per un importo superiore a quello delle *Outstanding Fees* qualora l'Assicurato tentasse di recuperarle. Tale estensione sarà operativa a condizione che:

- (i) l'Assicurato dimostri all'Assicuratore che il pagamento delle *Outstanding Fees* sia necessario a prevenire una *Richiesta di risarcimento* oggetto di copertura ai sensi della presente *Polizza*;
- (ii) ogni pagamento sia soggetto al preventivo consenso scritto da parte dell'Assicuratore; e
- (iii) prima del pagamento delle *Outstanding Fees*, l'Assicurato fornisca all'Assicuratore una lettera liberatoria nella quale tale Terzo si impegna a non avanzare alcuna *Richiesta di risarcimento* contro l'Assicurato a condizione che l'Assicurato si impegni a non recuperare tale *Outstanding Fees*.

L'Assicuratore pagherà all'Assicurato l'importo minore tra: (i) l'importo delle *Outstanding Fees* al netto della *Franchigia* e (ii) il 90% delle *Outstanding Fees*.

**La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 100.000,00** (euro centomila) e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

## 2.7 Brevetti

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per una violazione non intenzionale commessa dall'Assicurato di un brevetto che sia registrato o avrebbe dovuto essere registrato in Italia.

**La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 250.000,00** (euro duecentocinquantamila) e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

## 2.8 Perdita di una persona chiave

L'Assicuratore rimborserà all'Assicurato le *Spese per la Perdita di una persona chiave* avvenuta durante il *Periodo di validità della polizza*.

**La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 25.000,00** (euro venticinquemila) **per sinistro e per anno** e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

## 2.9 Ritardo

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* per:

- (i) qualsiasi ritardo nella fornitura di *Servizi Professionali*; o
- (ii) ritardo nella fornitura, installazione, modificazione o prestazione di *Prodotti Tecnologici*,

**ma solo ed esclusivamente nel caso in cui tale ritardo tragga origine da un Atto commesso dall'Assicurato.**

## 2.10 Spese per il ripristino della reputazione

L'Assicuratore rimborserà le *Spese per il ripristino della reputazione* sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una *Richiesta di risarcimento* avanzata nei suoi confronti.

**La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 50.000,00** (euro cinquantamila) **per sinistro e per anno** e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

## 2.11 Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate

La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà automaticamente estesa ad ogni *Società controllata* costituita o acquisita dall'Assicurato durante il *Periodo di validità della polizza* a condizione che detta *Società controllata*:

- (i) **presti i medesimi Servizi professionali preventivamente notificate all'Assicuratore e oggetto dalla presente polizza;**

- (ii) **abbia un fatturato totale non superiore al 20% del fatturato totale dell'Assicurato; e**
- (iii) **non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d'America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione e/o normativa applicabile preveda l'obbligo di emissione di una polizza locale .**

Qualora la *Società controllata* costituita o acquisita non soddisfi le condizioni (i), (ii) o (iii), l'Assicurato potrà richiedere l'inclusione di tale *Società controllata* nella presente polizza, fatto salvo il diritto dell'Assicuratore di modificarne i termini e le condizioni.

#### 2.12 Estensione opzionale in caso di cessazione dell'attività

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale dell'Assicurato, l'Assicurato e/o i suoi aventi causa hanno facoltà di richiedere all'Assicuratore l'estensione della garanzia per le *Richieste di risarcimento* avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore ai sensi di polizza nei cinque (5) anni successivi alla cessazione dell'attività, ma solo a condizione che dette *Richieste di risarcimento* si riferiscano ad *Atti* verificatisi prima della cessazione dell'attività, con le seguenti modalità:

- a) per i primi tre (3) anni previo pagamento di un importo pari al 150% di un'intera annualità di *Premio*;
- b) per i successivi due (2) anni previo pagamento di un importo pari al 75% di un'intera annualità di *Premio*.

**La facoltà di richiedere la presente estensione non è concessa qualora l'Assicuratore abbia esercitato il diritto di recesso dal presente contratto.**

La garanzia prestata dall'Assicuratore nel periodo previsto dalla presente estensione opzionale è complessivamente limitata ad un importo pari al *Massimale*, a prescindere dal numero di anni per i quali è stata effettivamente richiesta l'*Estensione* di garanzia e dal numero di *Richieste di risarcimento*.

### 3. Definizioni: Il significato dei termini in corsivo

#### Archivi elettronici

si intende ogni *Dato* memorizzato su o contenuto in:

- (i) computer, attrezzature di elaborazione dati o ciascuno dei rispettivi componenti;
- (ii) software per computer.

#### Assicurato

si intende:

- (1) il *Contraente* o ogni *Società controllata*,
- (2) qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del *Contraente* o di ogni *Società controllata*;
- (3) qualsiasi *Dipendente*; e
- (4) qualsiasi lavoratore, collaboratore autonomo od altra persona simile di cui il *Contraente* sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i) sia vincolato da un contratto sottoscritto con il *Contraente* o una *Società controllata* e (ii) operi sotto la direzione e diretta supervisione del *Contraente* o di una *Società controllata*;

ma soltanto quando svolgano *Servizi professionali* in dette qualità.

Per *Assicurato* si intende anche qualsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi soggetto indicato ai punti (2) e (3) della presente definizione in relazione a *Servizi professionali* svolti dall'*Assicurato*.

**Atto**

si intende qualsiasi:

- (i) *Errore professionale;*
- (ii) *Violazione dei diritti di proprietà intellettuale;*
- (iii) *diffamazione;*
- (iv) *distruzione, danneggiamento, perdita, cancellazione o smarrimento di Documenti/Informazioni da parte dell'Assicurato;*
- (v) *Azione dolosa/fraudolenta del Dipendente; ovvero*
- (vi) *Malfunzionamento di Prodotti Tecnologici.*

**Azioni dolose/fraudolente del Dipendente**

si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un *Dipendente*:

- (i) non condonata, né espressamente né implicitamente dal; e
- (ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità in capo al,

*Contraente* o ad una *Società controllata*.

**Costi di difesa**

si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* o per conto dell'*Assicurato* in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*.

**Danni**

si intende qualsiasi importo che un *Assicurato* sia tenuto a corrispondere a *Terzi*, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un *Assicurato*, o a seguito di transazioni negoziate dall'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato* o del *Contraente* come disciplinato alla sezione 6. *Gestione della difesa*.

Con riferimento alla sezione 1. *E Documenti/Informazioni* la definizione di *Danni* include anche i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* per sostituire o ripristinare tali *Documenti/Informazioni*, a condizione che:

- a) lo smarrimento o il danneggiamento si siano verificati mentre i *Documenti* sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall'*Assicurato* o da qualsiasi persona alla quale l'*Assicurato* li abbia affidati;
- (b) i *Documenti/Informazioni* smarriti dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'*Assicurato* o di un suo incaricato;
- (c) l'ammontare di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato*; e
- (d) l'*Assicuratore* non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'*Assicurato*.

**La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito di un sottolimito di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna *Franchigia*.**



<i>Danno a cose</i>	si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.
<i>Danno alla persona</i>	si intende lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.
<i>Dato</i>	si intende qualsiasi informazione memorizzata in forma elettronica, digitale o informatica.
<i>Dipendente</i>	si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal <i>Contraente</i> o da qualsiasi <i>Società controllata</i> con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i <i>Dipendenti</i> a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine. Il termine <i>Dipendente</i> non include: (i) qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del <i>Contraente</i> o di qualsiasi <i>Società controllata</i> ; o (ii) qualsiasi lavoratore autonomo, lavoratore interinale o meri fornitori di manodopera.
<i>Documenti</i>	si intendono qualsiasi documento fisico di qualsivoglia natura, <b>ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.</b>
<i>Documenti/Informazioni</i>	si intendono <i>Documenti, Archivi elettronici e Dati di Terzi.</i>
<i>Errore professionale</i>	si intende qualsiasi effettivo o asserito errore o condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuto nell'adempimento o nel mancato adempimento di <i>Servizi professionali</i> , astrattamente idoneo a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi <i>Assicurato</i> .
<i>Malfunzionamento di Prodotti Tecnologici</i>	si intende qualsiasi effettivo o asserito errore, inadempimento, atto od omissione, violazione di segreti, dichiarazioni ingannevoli in relazione a <i>Prodotti Tecnologici</i> .
<i>Outstanding Fees</i>	si intende qualsiasi compenso che un <i>Terzo</i> sia contrattualmente obbligato a versare all' <i>Assicurato</i> in relazione a <i>Servizi Professionali</i> o <i>Prodotti Tecnologici</i> forniti ma che tale <i>Terzo</i> rifiuta di corrispondere in quanto non soddisfatto dal lavoro svolto. Tale definizione non include alcun elemento di profitto o di natura fiscale.
<i>Perdite pecuniarie</i>	<p>si intendono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <i>Danni,</i></li> <li>(b) <i>Costi di difesa,</i></li> <li>(c) <i>Outstanding Fees,</i></li> <li>(d) <i>Spese per il ripristino della reputazione,</i></li> <li>(e) <i>Spese per la perdita di una persona chiave, e</i></li> <li>(f) ogni altro pagamento effettuato dall'<i>Assicuratore</i> ai sensi di qualsiasi estensione della presente polizza.</li> </ul>

**Non rientrano nella definizione di "Perdite pecuniarie" e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, ivi compresi i danni a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) a carico dell'*Assicurato*; (4) i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di *facere* o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, retribuzioni, lavoro**

**straordinario, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una *Richiesta di risarcimento*.**

**Periodo di osservazione** si intende il periodo di tempo durante il quale l'Assicurato potrà dare comunicazione all'Assicuratore di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un *Atto* commesso successivamente alla *Data di retroattività* e anteriormente alla data di scadenza della polizza.

**Premio** si intende l'ammontare indicato all'articolo 10 del Frontespizio di polizza e qualsiasi premio di regolazione previsto in un'appendice alla presente polizza.

**Prodotto Tecnologico** si intende qualunque computer hardware o firmware:

- (i) venduto, concesso in leasing o altrimenti fornito;
  - (ii) concesso in licenza; o
  - (iii) installato o modificato,
- da qualunque Assicurato.

**Richiesta di risarcimento** si intende:

- (i) qualsiasi richiesta scritta contro l'Assicurato, oppure
  - (ii) procedimento civile, amministrativo o arbitrale contro l'Assicurato,
- finalizzato ad ottenere un risarcimento di *Danni* a seguito di *Atti*.

Esclusivamente con riferimento alla estensione 2.5 *Spese di salvataggio*, *Richiesta di risarcimento* include anche ogni dichiarazione fatta per la prima volta dall'Assicurato durante il *Periodo di validità della polizza* che ha commesso un Errore professionale che richiede l'esperimento di azioni di salvataggio.

Esclusivamente con riferimento alla estensione 2.6 *Outstanding Fees*, *Richiesta di risarcimento* include anche ogni minaccia di avanzare una delle richieste di cui ai punti (i) e (ii) di cui sopra.

**Servizi professionali** si intendono i *Servizi Tecnologici*, gli eventuali *Servizi professionali aggiuntivi* indicati all'articolo 3 del frontespizio di polizza e, qualora il relativo modulo sia stato acquistato e richiamato all'articolo 4 del frontespizio di polizza: (i) Servizi Multimediali, (ii) Servizi di Telecomunicazione e/o (iii) Servizi di Outsourcing.

**Servizi Tecnologici** significa ogni:

- (i) servizio relativo al software, incluso a titolo esemplificativo l'analisi, l'ideazione, la progettazione, la programmazione ed elaborazione, nonché la consulenza, la distribuzione, l'installazione, la manutenzione di software;
- (ii) servizio relativo a *Dati*,
- (iii) servizi che facilitano l'accesso o l'uso di *Dati* o software attraverso Internet,
- (iv) *Servizi Tecnologici Accessori*,

prestato dell'Assicurato.

**Servizi Tecnologici Accessori** si intende qualsiasi servizio fornito a *Terzi* in connessione a *Servizi Tecnologici* o *Prodotti*

*Tecnologici con riferimento a:*

- (i) l'analisi e progettazione di sistemi;
- (ii) la programmazione;
- (iii) l'elaborazione dati;
- (iv) l'integrazione, la gestione, la manutenzione e la installazione di sistemi;
- (v) il training;
- (vi) la pianificazione strategica; o
- (vii) la gestione di progetti.

*Società controllata*

si intende una società nella quale, alla data di sottoscrizione della presente polizza o anteriormente, il *Contraente*, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue *Società controllate*:

- (i) abbia il controllo della composizione dell'organo di amministrazione;
- (ii) abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; oppure
- (iii) detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto.

La copertura della presente polizza opera per qualunque società controllata o assicurato di tale società controllata esclusivamente per gli *Atti* commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una *Società controllata* della *Contraente*.

*Spese per il ripristino della reputazione*

si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il previo consenso scritto dell'Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell'Assicurato dal fatto che una *Richiesta di risarcimento* coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.

*Spese per la perdita di una persona chiave*

si intende qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall'Assicurato, con il preventivo consenso scritto (il quale non può essere irragionevolmente ritardato o negato) dell'Assicuratore, al fine di gestire la pubblica comunicazione e limitare l'interruzione o il turbamento dell'attività dell'Assicurato direttamente causati dall'invalidità permanente o dalla morte durante il *Periodo di validità della polizza* di ogni amministratore, sindaco o dirigente del *Contraente* nonché di ogni altra persona chiave dal *Contraente* espressamente indicata in polizza.

*Terzi*

si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di *Terzi* **non include: (i) l'Assicurato; e (ii) nessun ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa del Contraente o di ciascuna Società controllata.**

*Violazione dei diritti di proprietà intellettuale*

si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di *Terzi*.

#### **4. Esclusioni: Quello che NON copriamo**

**L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento:**

- |     |                                     |  |
|-----|-------------------------------------|--|
| 4.1 | Antitrust                           | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza.  |
| 4.2 | Asbesto                             | traente origine da, basata su o attribuibile o in ogni modo collegata ad asbesto o a materiali contenuti asbesto.  |
| 4.3 | Atti dolosi, fraudolenti, disonesti | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiara costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l'Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di Perdite pecuniarie in relazione a tale Richiesta di risarcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia F: Azioni dolose/fraudolente del Dipendente.  |
| 4.4 | Brevetti                            | traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di licenze o di permessi di utilizzare brevetti; fermo restando tuttavia che questa esclusione non si applica con riferimento all'Estensione 2.7 – Brevetti.   |
| 4.5 | Danno alla persona / Danno a cose   | traente origine da, basata su o attribuibile a Danno alla persona o Danno a cose a meno che tale Danno alla persona o Danno a cose non derivi dal mancato raggiungimento del livello di diligenza, prudenza e perizia che la legislazione vigente impone nell'esecuzione di Servizi professionali.   |
| 4.6 | Guerra/terrorismo                   | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica. |
| 4.7 | Impiego / discriminazione           | traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure (ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche.  |
| 4.8 | Infrastrutture                      | traente origine da, basata su o attribuibile a: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) guasto meccanico;</li> <li>(ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure</li> <li>(iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;</li> </ul> <p>a meno che tale guasto derivi da un <i>Errore professionale</i> commesso da un Assicurato.</p>  |

- 4.9 Inquinamento **traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti inquinanti;**
- Per *Agenti inquinanti* si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per "Rifiuti" si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.
- 4.10 Insolvenza **traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale.**
- 4.11 Materiale Internet fuori dal controllo dell'Assicurato **traente origine da, basata su o attribuibile a materiale pubblicato o inviato su Internet quando, prima della pubblicazione o dell'invio, l'Assicurato non sia a conoscenza né del contenuto né della fonte del materiale.**
- 4.12 Responsabilità volontariamente assunta **traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi responsabilità contrattuale o obbligazione volontariamente assunta che vada oltre l'obbligo di utilizzare un livello di diligenza e professionalità ordinariamente applicabile ai Servizi Professionali forniti. Questa esclusione non si applica alla sezione 2.1 Responsabilità contrattuale**
- 4.13 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse **(i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento.**
- 4.14 U.S.A./Canada **presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.**
- 4.15 OFAC **Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.**

## 5. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle?

### 5.1 Notifica di *Richieste di risarcimento*

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il *Periodo di validità della polizza* o durante il *Periodo di osservazione* una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all'indirizzo indicato all'articolo 13 del Frontespizio di polizza - informandolo di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

### 5.2 *Richieste di risarcimento correlate*

Qualsiasi *Richiesta di risarcimento* in qualsiasi modo riconducibile:

- (a) al medesimo *Atto* o a più *Atti* collegati o continuati; o,
- (b) ad *Atti* che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

sarà considerata come un'unica *Richiesta di risarcimento* ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli *Assicurati*, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato dovesse comunicare all'Assicuratore una *Richiesta di risarcimento*:

- (a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata; o,
- (b) in qualsiasi modo riconducibile ad un *Atto* identico o correlato ad un altro *Atto* dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima *Richiesta di risarcimento* è stata notificata all'Assicuratore.

### 5.3 Circostanze

Nel caso in cui, durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione*, un *Assicurato* venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, potrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore.

Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*; e
- (d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

### 5.4 *Richieste di risarcimento fraudolente*

**Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di *Perdite pecuniarie* in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette *Perdite pecuniarie* si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le *Perdite pecuniarie* e tutti i *Premi* si intenderanno pienamente acquisiti dall'Assicuratore e non rimborsabili.**

## 6. Gestione della difesa

- 6.1 Difesa** L'Assicuratore ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*, nominando legali e tecnici. L'Assicuratore ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una *Richiesta di risarcimento*, di versare all'Assicurato la residua parte di *Massimale* non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.
- 6.2 Anticipo dei costi** L'Assicuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i *Costi di difesa* e le *Spese per il ripristino della reputazione* resi necessari a seguito di una *Richiesta di risarcimento* presentata contro l'Assicurato. L'Assicuratore, tuttavia, non assumerà alcun *Costo di difesa* o *Spesa per il ripristino della reputazione* nel caso in cui abbia rigettato il sinistro.
- 6.3 Consenso dell'Assicuratore** È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun *Assicurato* ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accoli *Costi di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. **Saranno indennizzabili a titolo di *Perdite pecuniarie* in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i *Costi di difesa* autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da *Richieste di risarcimento* contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza.** L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.
- 6.4 Consenso dell'Assicurato** L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* qualora la ritenga vantaggiosa per un *Assicurato*, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. **Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutte le *Perdite pecuniarie* riferibili a tale *Richiesta di risarcimento* non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la *Richiesta di risarcimento*, sommato ai *Costi di difesa* sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore e al netto dell'eventuale scoperto e della *Franchigia* applicabile.**
- 6.5 Cooperazione** Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le *Perdite pecuniarie* ai sensi della presente polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali *Perdite pecuniarie* o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente polizza.
- 6.6 Surrogazione** Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una *Richiesta di risarcimento*, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto

che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi Dipendente tranne nel caso di una Richiesta di risarcimento che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del Dipendente.

## 7. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti

### 7.1 Stipulazione della copertura assicurativa

Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l'Assicuratore ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal Contraente o da qualsiasi Assicurato in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente polizza. Se l'Assicuratore acquisisce il diritto di annullare la presente polizza dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'Assicuratore potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente polizza escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura.

### 7.2 Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati

Il Contraente ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun Assicurato per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli Assicurati; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei Premi; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) i ricevimenti di pagamenti a favore di qualsiasi Assicurato.

## 8. Massimale e Franchigia

### 8.1 Massimale

Il Massimale indicato all'articolo 6 del frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile dall'Assicuratore in base alla presente polizza. I sottolimiti e le Estensioni di copertura sono parte del Massimale e non in aggiunta ad esso. Il Massimale per il Periodo di osservazione è parte del Massimale per il Periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più Assicurati nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale dell'Assicuratore in base alla polizza.

### 8.2 Franchigia

L'Assicuratore risponderà unicamente delle Richieste di risarcimento che superano l'ammontare della Franchigia che deve intendersi assoluta. La Franchigia è a carico dell'Assicurato e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite pecuniarie derivanti da tutte le Richieste di risarcimento relative al medesimo Atto. L'Assicuratore potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la Franchigia. In tale caso, gli Assicurati dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all'Assicuratore gli importi da questi anticipati.



## 9. Disposizioni generali

- 9.1 Durata dell'Assicurazione A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza.
- 9.2 Inizio e termine della garanzia (principio "claims made") **La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta all'Assicurato e (ii) comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo di validità della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti già denunciati ad altro assicuratore.**
- 9.3 Ripartizione del danno Nel caso in cui una qualsiasi *Richiesta di risarcimento* coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il *Massimale*), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun *Assicurato* e l'*Assicuratore*, in proporzione ai rispettivi interessi.
- 9.4 Altre assicurazioni Salvo diversa disposizione di legge, l'assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al *Massimale*. **Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della AIG, la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato.**
- Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il *Massimale* della presente polizza. La presente polizza non coprirà i *Costi di difesa* traenti origine da una *Richiesta di risarcimento* laddove un'altra polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*.
- 9.5 Cessione del contratto e modifiche La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'*Assicuratore*.
- Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità
- 9.6 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile, l'*Assicuratore* e l'*Assicurato* nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la

decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.

9.7 Definizioni

I termini in *corsivo* e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel frontespizio di polizza o nella sezione 3. *Definizioni: Il significato dei termini in corsivo.*

I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente polizza sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto.

9.8 Ambito di applicazione territoriale

La presente polizza si applicherà a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** avanzata nei confronti di qualsiasi **Assicurato** nell'ambito territoriale indicato nell'articolo 9 del frontespizio di polizza laddove consentito dalla legge e fatta salva l'Esclusione 4.15 U.S.A./Canada.


9.9 Legge applicabile

La presente polizza è regolamentata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo è quello del luogo dove ha sede il *Contraente*.


HT Srl  
Via Moscova, 13 - 20121 Milano

LA SOCIETÀ

**AIG EUROPE LIMITED**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**



IL CONTRAENTE



**Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:**

- 1. **Garanzie: Cosa copriamo**
- 2. **Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura**
- 3. **Definizioni: Il significato dei termini in corsivo** - in particolare le definizioni di:
  - Atto
  - Azioni dolose/fraudolente del Dipendente
  - Dipendente
  - Documenti
  - Errore professionale
  - Perdite pecuniarie
  - Società controllata
  - Terzi
- 4. **Esclusioni:**
  - 4.1 Antitrust
  - 4.2 Asbesto
  - 4.3 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti
  - 4.4 Brevetti
  - 4.5 Danno alla persona /Danno a cose
  - 4.6 Guerra/terrorismo
  - 4.7 Impiego / discriminazione
  - 4.8 Infrastrutture
  - 4.9 Inquinamento
  - 4.10 Insolvenza



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano**  
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

- 4.11 Materiale Internet fuori dal controllo dell'Assicurato
- 4.12 Responsabilità volontariamente assunta
- 4.13 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse
- 4.14 U.S.A. / Canada
- 4.15 OFAC
- **5. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle?**
  - 5.1 Notifica di Richieste di risarcimento
  - 5.2 Richieste di risarcimento correlate
  - 5.3 Circostanze
  - 5.4 Richieste di risarcimento fraudolente
- **6. Gestione della difesa**
  - 6.1 Difesa
  - 6.2 Anticipo dei costi
  - 6.3 Consenso dell'Assicuratore
  - 6.4 Consenso dell'Assicurato
  - 6.5 Cooperazione
  - 6.6 Surrogazione
- **7. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti**
- **8. Massimale e Franchigia**
- **9. Disposizioni generali:**
  - 9.1 Durata dell'Assicurazione
  - 9.2 Inizio e termine della garanzia (principio claims made)
  - 9.3 Ripartizione del danno
  - 9.4 Altre assicurazioni
  - 9.5 Cessione del contratto e modifiche
  - 9.6 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria
  - 9.7 Definizioni
  - 9.8 Ambito di applicazione
  - 9.9 Legge applicabile

E degli Allegati:


A) Assicurati addizionali

**HT Srl**  
Via Moscova, 13 - 20121 Milano

**LA SOCIETÀ**

**AIG EUROPE LIMITED**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**

*S. C. C. C. C.*



**IL CONTRAENTE**

*Denis Vincenzetti*

ALLEGATI ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE MODULAR EDITION N. IFL0008174

Contraente: HT S.r.l.

**A) Assicurati addizionali**

Fermo quanto previsto dalle condizioni della presente polizza, si conviene di estendere la qualifica di Assicurato Addizionale alla NICE Systems Ltd, con sede negli USA, limitatamente alla responsabilità civile che alla stessa possa derivare per danni cagionati a Terzi da parte dell'assicurato e contraente H.T. Srl in relazione all'esecuzione dell'accordo di collaborazione tra queste stipulato nel 2011. Resta escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento in capo al Contraente derivante da mero vincolo di solidarietà.

**LA SOCIETÀ**

**AIG EUROPE LIMITED**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**

*[Handwritten signature]*



**HT Srl**  
**IL CONTRAENTE**

Via Moscova, 30 - 20121 Milano  
*[Handwritten signature]*



## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

**AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia** si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "Informazioni Personali" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso.

**Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse.** Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

- a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti
- b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa;
- c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale
- d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro
- e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria
- f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato
- g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;
- h) Ricerche di mercato e analisi.

**Condivisione delle Informazioni Personali - AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia** con sede a Milano, Via della Chiesa n. 2 (tel. 02.3690.1, fax 02.3690.222) - [privacy.italy@aig.com](mailto:privacy.italy@aig.com) è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell'ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre

società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito [http://www.aigcorporate.com/AIG\\_All\\_Entities.pdf](http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf). Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione "Richieste o domande". Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

**Trasferimento all'estero.** Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all'estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato.

**Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali.** Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza.

**Richieste o domande.** L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:

- 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- 2) l'indicazione a) dell'origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto stesso, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell'informativa privacy consultabile all'indirizzo [http://www.aig.co.it/it-informativa-privacy\\_o](http://www.aig.co.it/it-informativa-privacy_o) di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa.



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479